

APPUNTO

OGGETTO: Personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Trattamento pensionistico.

I ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 217 del 2005, sono stati istituiti *per le esigenze organizzative e operative del C.N.VV.F., connesse a quelle istituzionali* ed il relativo personale svolge le proprie mansioni *anche in supporto alle strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza* in cui il C.N.VV.F. è chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.

L'ordinamento del personale del C.N.VV.F. (e, nello specifico, la legge n. 252 del 2004 e il decreto legislativo n. 217 del 2005), come è noto, distingue il personale che espleta funzioni tecnico-operative da quello che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico informatiche il cui stato giuridico ed il trattamento economico sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge n. 930 del 1980, nei confronti del personale appartenente ai ruoli in questione non trovano applicazione le specifiche disposizioni legislative riguardanti il collocamento a riposo del personale operativo del C.N.VV.F., in considerazione dei particolari compiti che ad esso sono affidati.

Più in particolare, il trattamento pensionistico del personale che espleta funzioni tecnico-operative (anche direttivo e dirigente) è puntualmente disciplinato dal decreto legislativo n. 165 del 1997 di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle forze di polizia e del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, proprio in relazione alla specificità e pericolosità delle funzioni espletate.

E', pertanto, evidente che non vi è alcun comportamento deliberatamente discriminatorio da parte di questo Dipartimento, essendo una precisa scelta del legislatore quella di prevedere discipline diverse in presenza di attività e funzioni diverse, ritenendo quelle del personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici del C.N.VV.F. del tutto assimilabili a quelle svolte dalla generalità dei dipendenti civili dello Stato.

Tale scelta è stata, peraltro, confermata in occasione dell'applicazione della nuova disciplina prevista dall'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. "Riforma Fornero"), che ha espressamente previsto, al comma 18, una specifica deroga - attraverso l'adozione di un regolamento di armonizzazione dei sistemi pensionistici dei comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico - per il solo personale del C.N.VV.F. di cui alla legge n. 1570 del 1941, determinando conseguentemente l'applicazione diretta della citata "riforma pensionistica" al personale di cui trattasi, i cui ruoli sono stati istituiti successivamente con la legge n. 930 del 1980.

Ne consegue che, essendo l'Amministrazione, per la materia in questione, impossibilitata ad esercitare alcuna azione amministrativa di natura discrezionale, la stessa non può che continuare ad applicare la disciplina pensionistica nei termini suindicati, in quanto l'ambito dell'azione amministrativa è circoscritto all'interno di un quadro normativo assolutamente chiaro e del tutto vincolante.